COMUNE DI SAN GODENZO
Provincia di Firenze
P.zza Municipio, 1 – 50060 – San Godenzo (FI) Tel. 055837381-0558373821-31 Fax. 0558374118
UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

"VARIANTE ALLE N.T.A. ART.120 lett. h) e lett.l) DEL PIANO DI FABBRICAZIONE VIGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOSE AL SERVIZIO DELLA LOCALITA' DI CASTAGNO D'ANDREA." Art. 16 e 17 della L.R. 03.01.2005 n.1 e s.m.i.

RELAZIONE DI SINTESI SULLA VALUTAZIONE INTEGRATA ART.16 -3^ COMMA -L.R. N.01/2005 E S.M.I.

San Godenzo, 27 Marzo 2008

Il Responsabile del Procedimento.
geom. Franco Pretolani

RELAZIONE DI SINTESI SULLA VALUTAZIONE INTEGRATA
ART.16 -3^ COMMA -L.R. N.01/2005 E S.M.I.
Art.11 – 5^ comma D.P.G.R. 09.02.2007 n.4

La Legge Regionale 1/2005, all'art. 16, prevede che agli atti di pianificazione da adottare, sia allegata una Relazione di Sintesi concernente la Valutazione Integrata effettuata ai sensi dell'art. 11 della stessa L.R. 1/2005, il quale al 2^ comma dispone che sono soggetti a valutazione integrata anche gli atti comunali di governo del territorio.

La valutazione integrata deve essere eseguita sugli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana, che possono discendere dall'attuazione delle previsioni degli stessi atti pianificatori.

Le disposizioni dell'art. 16 della L.R. 1/2005, sono rivolte pertanto ad una analisi di sintesi della Valutazione Integrata di cui all'art. 11, in modo comunque da assicurare che l'atto di pianificazione da adottare si formi nel pieno rispetto di effettiva sostenibilità in merito agli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici, nonché in funzione di una concreta compatibilità dell'uso delle risorse essenziali del territorio.

La L.R 1/2005, ripercorrendo le linee già tracciate dalla precedente LR 5/95, prevede la concretizzazione di una attività valutativa nel processo di formazione dei piani, i cui criteri sono stabiliti e definiti dall'art.14 della già citata L.R. n. 01/2005 e s.m.i. nonché dal Regolamento di Attuazione in materia di valutazione integrata del 09.02.2007 n.4

Tale norma stabilisce che per l'effettuazione o meno della valutazione integrata deve tenersi conto prioritariamente della misura in cui l'atto di cui si tratta costituisca quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione delle risorse.

In particolare per l'atto di governo del territorio (Variante normativa al PdF per la realizzazione di impianto di teleriscaldamento al servizio della località di Castagno d'Andrea) predisposto, si ritiene che gli effetti derivanti:

1-non hanno carattere cumulativo con altri interventi o piani e/o programmi sia a livello locale che sovracomunale;

2-che la variante ha valenza prettamente locale e solo ed esclusivamente per la località di Castagno d'Andrea;

3- le aree interessate dall'impianto hanno una superficie massima di mq 500 e geograficamente interessano esclusivamente la popolazione della località di Castagno d'Andrea che conta circa 240 residenti;

mentre per gli effetti collegati alla medesima Variante normativa predisposta si ritiene che:

1-non abbiamo assolutamente incidenza sull'ambiente, anzi è un intervento volto al suo miglioramento;

2-l'intervento previsto nella variante normativa rientra nell'ambito di un programma regionale, inserito in un contesto di interventi pluriennali finalizzati al rispetto del trattato di Kyoto del 1997;

3-che gli effetti prodotti soprattutto in campo locale siano estremamente positivi sia dal punto di vista ambientale, sia economico che di ricaduta in campo occupazionale a livello locale in un'ottica di sviluppo sostenibile;

4-non via sia alcun rischio per la salute umana e soprattutto per l'ambiente;

5-l'area oggetto della variante è all'interno dell'abitato di Castagno d'Andrea e non risulta di alcun valore né naturale né paesaggistico e già urbanizzata da oltre trent'anni e soprattutto l'intervento non risulta avere caratteristiche di utilizzo intensivo del suolo;

6-nell'area interessata dalla variante non risulta presente alcun bene culturale e paesaggistico (patrimonio culturale);

7-non abbia alcun effetto su aree o paesaggi riconosciuti e tutelati sia a livello nazionale che comunitario o internazionale;

Pertanto alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene di concludere con quanto segue:

- che l'intervento proposto e previsto dalla Variante normativa in parola, rientra nell'ambito di interventi promossi e finanziati dalla Regione Toscana al fine di incentivare l'uso di fonti energetiche rinnovabili, anche a seguito delle politiche
-

-

- energetiche in ambito europeo che intendono dare un forte impulso all'uso delle biomasse forestali per la produzione di calore;
- che le nuove previsioni della variante normativa al PdF vigente non comporta effettive modifiche o alterazioni che possano incidere in maniera sostanziale sulle previsioni edificatorie generali. Non vengono alterati gli standards urbanistici di cui al D.M. 2.4.1968 n.1444 relativi a parcheggio e verde pubblico-attrezzato, come non viene in alcun modo alterata l'individuazione planimetrica delle aree interessate dall'intervento;
- in riferimento all'uso delle risorse essenziali, la variante oggetto del presente atto, risulta pienamente compatibile con le previsioni del Piano Strutturale, attraverso il quale si attua il rispetto di uno sviluppo sostenibile volto a tutelare tutte le risorse presenti sul territorio comunale, e senza interferire con le stesse ed anzi ad apporvi una maggiore tutela;
- accertato che la Variante normativa in oggetto interessa "l'uso di piccole aree a livello locale" e che le N.T.A. modificate interessano esclusivamente la località di Castagno d'Andrea, senza prevedere nuove volumetrie o comunque aumento delle superfici utili, ma la realizzazione di un impianto tecnologico di interesse pubblico e di pubblica utilità alimentato da fonti energetiche rinnovabili non fossili (cippato di legna)
- - rilevato che sulla base dei criteri dettati dall'art.14 della L.R. n.01/2005 e sopra evidenziati e riscontrati, non sono emersi effetti derivanti e collegati che possano rendere necessaria la redazione della Valutazione Integrata di cui al DPGR del 09.02.2007 n.4.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^

^^^